

INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE: RISPOSTA SU OPZIONE VECCHIO ISCRITTO IN SEDE DI ANTICIPAZIONE

Il 18 ottobre 2017 è stata pubblicata sul sito MEFOP la risposta all'Interpello n. 954-1212/2017 presentato da un fondo pensione in merito alla possibilità da parte di un vecchio iscritto di richiedere, al momento dell'uscita dal fondo per pensionamento, la liquidazione in capitale dell'intero montante accumulato.

Nello specifico si fa riferimento ad un vecchio iscritto che in passato aveva già chiesto due anticipazioni che avevano intaccato il montante maturato post 2007 al quale il Fondo Pensione, in assenza di una specifica richiesta da parte dell'iscritto, aveva applicato il nuovo regime fiscale ai sensi del D. Lgs. N. 252/2015. Secondo il Fondo l'applicazione del nuovo regime fiscale in luogo del regime previgente è da intendersi come una scelta tacita effettuata dall'iscritto che andrebbe quindi a precludere la possibilità di ottenere, al momento della liquidazione della prestazione per pensionamento, la liquidazione del 100% in forma capitale (vecchio regime).

L'Agenzia delle Entrate, la Covip e Assoprevidenza non condividono tale interpretazione.

Occorre inoltre ricordare che per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai vecchi iscritti ai vecchi fondi (iscritti alla data del 29 aprile 1993):

- il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1) è assoggettato a tassazione separata con applicazione delle aliquote TRF;
- il montante maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) è assoggettato a tassazione mediante l'applicazione di una aliquota determinata secondo i criteri previsti per il TFR;
- il montante maturato a partire dal 1 gennaio 2007 (M3) è assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo, sino ad una riduzione massima del 6%.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70, del 18 dicembre 2012 ha confermato la possibilità per i vecchi iscritti di richiedere che la liquidazione interamente in capitale delle prestazioni pensionistiche fermo restando l'applicazione sull'intera prestazione del regime tributario vigente fino al 2006. Nel caso in cui invece l'iscritto opti per il nuovo regime, egli potrà richiedere la liquidazione in capitale del montante maturato fino al 31 dicembre 2006 mentre dovrà convertire in rendita almeno il 50% del montante accumulato a partire dal 1 gennaio 2007¹.

L'opzione può essere esercitata dall'iscritto nel momento in cui richiede una anticipazione, nel momento della liquidazione finale della prestazione

¹ La disposizione non si applica nei casi in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

oppure, se l'anticipazione riguarda solo i montanti M1 e M2, può riservarsi di esercitarla al momento della liquidazione della prestazione. L'Agenzia delle Entrate, in assenza di indicazioni specifiche sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto, ritiene che si debba fare espresso rinvio al Regolamento del Fondo. Nel caso specifico però il Regolamento del Fondo non prevede l'esercizio tacito di tale opzione per cui non può ritenersi accettata l'opzione senza il parere espresso dell'iscritto.

L'Agenzia delle Entrate conclude stabilendo che "il Fondo è tenuto (...) ad erogare l'intera prestazione di previdenza complementare in forma capitale applicando le regole di tassazione vigenti fino al 31 dicembre 2006, anche se alle anticipazioni riferite al capital maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007 ha applicato l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. N. 252/2015. Tale imposta (...) subita dal vecchio iscritto al momento dell'erogazione dell'anticipazione, potrà peraltro essere scomputata dall'imposta calcolata in sede di erogazione della prestazione complementare".

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Stefano Colao

Dottori Commercialisti e Revisori Legali